RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 127

Sostituzione dell'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 141 (Nuova proposta di concordato). - Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.".

Versione in vigore dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
Estremi	Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Capo	IX — Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2006/art-127-sostituzione-dell-articolo-141-del-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it